

che, a suo giudizio, si trovassero in condizioni da richiedere la sostituzione dell'esercizio militare a quello civile. In questo caso per tali linee viene tenuto un conto dei prodotti dei trasporti per servizio militare e un altro di quelli per servizio pubblico, ed i prodotti complessivi, sotto deduzione delle spese vive sostenute dall'autorità militare, sono versati mensilmente nelle casse dello Stato, che rimborserà l'esercente delle spese vive da lui eventualmente sostenute. L'esercente non ha diritto ad altri compensi.

Per ragioni di ordine pubblico, le facoltà, di cui nei comma precedenti, possono essere in qualunque tempo conferite all'autorità militare con decreto reale su proposta dei ministri dell'interno, della guerra e dei lavori pubblici.

Quando per misura di ordine pubblico o per la difesa dello Stato, il Governo o il Comando supremo dell'esercito ordinassero la temporanea sospensione dell'esercizio e facessero in qualunque modo interrompere una ferrovia, la spesa dei lavori per la interruzione e quelle per il completo ristabilimento della linea è a carico dello Stato, senza che l'esercente possa pretendere risarcimento di danni.

(È approvato).

Art. 26.

Con regolamenti da approvarsi per decreto reale, previo parere del Comitato superiore delle strade ferrate e del Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme da osservarsi per l'esercizio delle diverse categorie di ferrovie in armonia della presente e delle altre leggi esistenti, le misure d'ordine concernenti i viaggiatori e le persone estranee al servizio, le norme per la riscossione delle tasse e delle spese accessorie, le disposizioni riflettenti la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio, nonchè i dati statistici che le diverse amministrazioni ferroviarie e tramviarie dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici.

I regolamenti potranno comminare ammende fino a lire 2000 per le contravvenzioni in essi contemplate.

(È approvato).

Art. 27.

Le disposizioni degli articoli 25, 26, 27 e 28 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, non sono applicate alle ferrovie secondarie su strade ordinarie di cui all'articolo 2 della presente legge.

(È approvato).

Procederemo nella seduta di martedì alla votazione segreta su questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova ».

FERRERO DI CAMBIANO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Onorevole Presidente, il ministro dei lavori pubblici è impegnato in una Commissione, e non potrebbe oggi assistere alla discussione di questo disegno di legge; d'altra parte l'ora è tarda e mi pare che si potrebbe anche rimettere ad altro giorno.

PRESIDENTE. La Camera ha udito che per l'assenza del ministro dei lavori pubblici bisognerebbe differire ad altro giorno la discussione di questo disegno di legge.

TESO. Differire ora sta bene, purchè la discussione di questo disegno di legge sia iscritta per prima nell'ordine del giorno di martedì.

FERRERO DI CAMBIANO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ben inteso, se non vi saranno bilanci, perchè questi devono avere la precedenza.

TESO. Allora è meglio cominciare subito la discussione generale!

ROMANIN-JACUR, *relatore*. Abbiamo tutta una grande regione che aspetta questa legge, promessa già da tre Ministeri: Perchè dovremmo differirla? Cominciamo almeno la discussione generale!

MANTOVANI. Domando di parlare.

FERRERO DI CAMBIANO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io sono agli ordini della Camera, se così si vuole.

PRESIDENTE. L'onorevole Mantovani ha chiesto di parlare?

MANTOVANI. Io sono iscritto a parlare su questo disegno di legge che considero di grande importanza e che darà luogo a notevole discussione in vista di qualche conflitto di apprezzamenti.

Mi associerei quindi alla proposta di differimento, qualora fosse soltanto sino a martedì, sperando nel frattempo di mettermi d'accordo con la Commissione intorno ad alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Possiamo intanto ini-